

Modello di gestione

Parte generale

1 - Introduzione al D.lgs. 231/2001

1.1 - Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto legislativo n. 231 (dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito: Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione.

Tale decreto, come modificato e integrato dal D.Lgs. 61/02 e dalle Leggi 14 gennaio 2003, n. 7, 11 agosto 2003, n. 228, 18 aprile 2005, n. 62, 28 dicembre 2005, n. 262 e 9 gennaio 2006, n. 7, ha introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica) per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio da soggetti (e loro sottoposti) che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

Il legislatore ha pertanto inteso introdurre una responsabilità personale ed autonoma dell'Ente, distinguendola da quella della persona fisica autore materiale del reato, in forza della quale l'Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

Resta inteso che l'Ente non risponde dell'illecito quando lo stesso sia commesso da persona fisica che abbia agito nell'interesse proprio o di terzi.

L'art. 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p., sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche, a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

Pertanto, l'Ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'Ente non sta procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'Ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Quanto all'ambito di applicazione della disposizione in esame, è soggetto alla normativa italiana - quindi anche al decreto 231 - ogni Ente costituito all'estero in base alle disposizioni della propria legislazione domestica che abbia, però, in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale. Ne deriva il problema del riconoscimento da parte dell'ordinamento italiano dell'efficacia esimente dei modelli organizzativi adottati in base a leggi straniere. Tali modelli potranno ritenersi idonei a spiegare efficacia esimente laddove rispondano ai requisiti previsti dal decreto 231 e risultino efficacemente attuati.

1.2 – I reati presupposto e le sanzioni applicate

I reati contemplati nella disciplina in oggetto sono riassumibili nelle seguenti tipologie:

a) Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Reati presupposto: malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); truffa a danno dello

Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Per tutti gli illeciti elencati è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità). Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

b) Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Reati presupposto: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.).

Per gli illeciti elencati è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive della interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Reati presupposto: detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.). Per questi illeciti è prevista la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e la sanzione interdittiva della sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, oltre al divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.). Per questi

ultimi illeciti la sanzione pecuniaria varia fino a quattrocento quote, con sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse, divieto di pubblicizzare beni e servizi.

c) Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata.

Reati presupposto: Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.); associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990). Per tali illeciti è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e la sanzione interdittiva per almeno un anno della interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto), la sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la P.A., l'esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Reati presupposto: Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.); delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.). Per questi reati viene stabilita una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote, mentre le sanzioni interdittive sono le medesime a quelle stabilite per i precedenti reati.

d) Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Reati presupposto: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.) – Sanzione pecuniaria: Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale) – Nessuna sanzione interdittiva.

Reati presupposto: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o

danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.); responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.) – Sanzione pecuniaria: da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale). Sanzione interdittiva: si applica per almeno un anno l'interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto), la sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la P.A., l'esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Reati presupposto: Concussione (art. 317 c.p.); corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.); corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.). Sanzione pecuniaria: Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale). Sanzioni interdittive: per almeno un anno, interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto), sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e divieto di pubblicizzare beni e servizi.

e) Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Reati presupposto: Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) - sanzione pecuniaria: da trecento a ottocento quote.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la

fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) – sanzione pecuniaria: fino a cinquecento quote.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.) – sanzione pecuniaria: le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) – sanzioni pecuniarie: le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) – sanzioni pecuniarie: fino a cinquecento quote.

Per tutti i nominati reati, si applicano le sanzioni interdittive, per non oltre un anno, della interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto), della sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la P.A., dell'esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e del divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Reati presupposto: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.) – sanzione pecuniaria: fino a duecento quote.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.) – sanzione pecuniaria: fino a trecento quote.

Per i menzionati reati presupposto non si applicano sanzioni interdittive.

f) Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio.

Reati presupposto: Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine

come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) – sanzione pecuniaria: fino a cinquecento quote. Non si applicano sanzioni interdittive.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) – sanzione pecuniaria: fino a ottocento quote. Si applicano le seguenti sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto); sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

g) 25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari.

Reati presupposto: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) – Sanzione pecuniaria: da duecento a trecento quote.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1, c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) – Sanzione pecuniaria: da trecento a seicentossanta quote.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di società quotate (art. 2622, co. 3, c.c.) – Sanzione pecuniaria: da quattrocento a ottocento quote.

Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) – Sanzione pecuniaria: da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentossanta quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) – Sanzione pecuniaria: da duecento a duecentosessanta quote.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) – Sanzione pecuniaria: da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a ottocento quote, a seconda

che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.) - Sanzione pecuniaria: da quattrocento a ottocento quote.

Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) – Sanzione pecuniaria: da duecento a trecentosessanta quote.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.) – Sanzione pecuniaria: da quattrocento a mille quote.

Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi “dà o promette denaro o altra utilità” (art. 2635, co. 3, c.c.) – Sanzione pecuniaria; da duecento a quattrocento quote.

Per nessuno dei reati presupposto elencati è prevista sanzione interdittiva.

h) Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Reati presupposto: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal Codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a dieci anni – Sanzione pecuniaria: da duecento a settecento quote.

Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal Codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo – Sanzione pecuniaria: da quattrocento a mille quote.

Per tali reati è prevista la Sanzione interdittiva per almeno un anno della interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto.

i) Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Reato presupposto: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis

c.p.) – Sanzione pecuniaria: da trecento a settecento quote. Sanzione interdittiva: per almeno un anno, interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

l) Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale.

Reati presupposto: Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.); pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.); adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) – Sanzione pecuniaria: da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse). Nessuna sanzione interdittiva.

Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.); pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) – Sanzione pecuniaria: da trecento a ottocento quote. Sanzione pecuniaria elevata da quattrocento a mille quote per i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.) e acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). Per questi reati è prevista la sanzione interdittiva per almeno un anno della interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

m) Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato.

Reati presupposto: Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) e Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998) – Sanzione pecuniaria: da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto). Nessuna sanzione interdittiva.

n) Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Reati presupposto: Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.) – Sanzione pecuniaria: mille quote; elevata da duecentocinquanta a cinquecento quote per il reato di Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.). Per questi reati sono previste le sanzioni interdittive, per almeno tre mesi e non più di un anno della interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.) – Sanzione pecuniaria: non superiore a duecentocinquanta quote. Sanzione interdittiva per non più di sei mesi: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

o) Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Reati presupposto: Ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648-ter.1, c.p.) – Sanzione pecuniaria: da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni). Sanzioni interdittive, per non più di due anni: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito -

divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

p) Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Reati presupposto: Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941); tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941); tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941); responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941); responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941) – Sanzione pecuniaria: fino a cinquecento quote. Sanzioni interdittive, per non oltre un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

q) Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Reati presupposto: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) – Sanzione pecuniaria: fino a cinquecento quote. Sanzioni interdittive: nessuna.

r) Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali.

Reati presupposto: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) – Sanzione pecuniaria: fino a duecentocinquanta quote. Sanzioni interdittive: nessuna.

Reati presupposto: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) – Sanzione pecuniaria: da centocinquanta a duecentocinquanta quote. Sanzioni interdittive: nessuna.

Reati presupposto: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.,) – Sanzione pecuniaria: da duecentocinquanta a seicento quote. Sanzioni interdittive, per non più di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Reati presupposto: Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006) – Sanzione pecuniaria: da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13); Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11). Sanzioni interdittive: per la sola ipotesi prevista dal co. 2, 5, secondo periodo, 11, per non oltre sei mesi, interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Reati presupposto: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-
quaterdecies c.p.) – Sanzione pecuniaria: da trecento a cinquecento quote (co. 1); da quattrocento a ottocento quote (co. 2). Sanzioni interdittive: per non oltre sei mesi, interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Reati presupposto: Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) – Sanzione pecuniaria: fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo); da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5); da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo); le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Sanzioni interdittive: nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano, per non oltre sei mesi, interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di

pubblicizzare beni e servizi.

Reati presupposto: Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006). Sanzione pecuniaria: fino a duecentocinquanta quote (co. 1); da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2). Sanzioni interdittive: nessuna.

Reati presupposto: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006). Sanzione pecuniaria: da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo). Sanzioni interdittive: nessuna.

Reati presupposto: Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006). Sanzione pecuniaria: da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1). Sanzioni interdittive: nessuna.

Reati presupposto: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006) – Sanzione pecuniaria: da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo); da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo). Sanzioni interdittive: nessuna.

Reati presupposto: Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992). Sanzione pecuniaria: fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno); da centocinquanta a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a due anni); da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a tre anni); da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni). Sanzioni interdittive: nessuna.

Reati presupposto: Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993) – Sanzione pecuniaria: da centocinquanta a duecentocinquanta quote. Sanzioni interdittive: nessuna.

Reati presupposto: Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006); inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007) – Sanzione pecuniaria: fino a duecentocinquanta quote. Sanzioni interdittive: nessuna.

Reati presupposto: Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante

gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007) – Sanzione pecuniaria: da centocinquanta a duecentocinquanta quote. Sanzioni interdittive: per non oltre sei mesi, interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Reati presupposto: Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007) – Sanzione pecuniaria: da duecento a trecento quote. Sanzioni interdittive: per non oltre sei mesi, interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Reati presupposto: Inquinamento ambientale e disastro ambientale, di natura colposa (art. 452-quinquies c.p.) – Sanzione pecuniaria: da duecento a cinquecento quote. Sanzioni interdittive: nessuna.

Reati presupposto: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) – Sanzione pecuniaria: da duecentocinquanta a seicento quote. Sanzioni interdittive: nessuna.

Reati presupposto: Delitti associativi aggravati ex art. 452-octies c.p. – Sanzione pecuniaria: da trecento a mille quote. Sanzioni interdittive: nessuna.

Reati presupposto: Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) – Sanzione pecuniaria: da quattrocento a ottocento quote. Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare

beni e servizi.

s) Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare.

Reati presupposto: Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998) – Sanzione pecuniaria: da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00. Sanzioni interdittive: nessuna.

Reati presupposto: Procurato ingresso illecito (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter, d.lgs. 286/1998) – Sanzione pecuniaria: da quattrocento a mille quote. Sanzioni interdittive: per non oltre sei mesi, interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Reati presupposto: Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, co. 5, d.lgs. 286/1998) – Sanzione pecuniaria: da cento a duecento quote. Sanzioni interdittive: per non oltre sei mesi, interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

t) Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia.

Reati presupposto: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.) – Sanzione pecuniaria: da duecento a ottocento. Sanzioni interdittive: per almeno un anno, interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi - interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 604-bis

c.p.

u) Art. 25- quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati Tributari.

Reati presupposto: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000) – Sanzione pecuniaria: fino a cinquecento quote. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Reati presupposto: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (art. 8, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000). Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote. Sanzioni interdittive: nessuna.

Reati presupposto: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000); omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 del d. lgs. 74/2000); indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater del d. lgs. 74/2000) - Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote. Sanzioni interdittive: nessuna.

Reati presupposto: Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 del d. lgs. 74/2000) - Sanzione pecuniaria: fino a 300 quote. Sanzioni interdittive: nessuna.

v) Art. 25-sexiesdecies - d.lgs. 231/2001 – Contrabbando.

Reati presupposto: Contrabbando (DPR 23 gennaio 1973, n. 43) – Sanzione pecuniaria: fino a duecento quote; quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto

di pubblicizzare beni o servizi.

z) Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale.

Reati presupposto: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990) – Sanzione pecuniaria: da quattrocento a mille quote. Sanzioni interdittive: per almeno un anno, interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi. Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.

Reati presupposto: Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998) – Sanzione pecuniaria: da duecento a mille quote. Sanzioni interdittive: per non oltre due anni, interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Reati presupposto: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) – Sanzione pecuniaria: fino a cinquecento quote. Sanzioni interdittive: nessuna.

1.3 - L'adozione del modello organizzativo di gestione quale condizione esimente dalla responsabilità amministrativa

La norma prevede agli artt. 6 e 7 condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'Ente non può essere ritenuto responsabile qualora dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione adottato;
- d) non vi è stata insufficiente o omessa vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (membri del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, direttori generali, etc.).

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'Ente è ritenuto responsabile qualora l'illecito sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; l'art. 7 del Decreto, infatti, prevede l'esonero da responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Per sottoposti si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche i lavoratori cd. parasubordinati, legati all'Ente da rapporti di collaborazione e, pertanto, sottoposti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'Ente stesso.

A corollario di quanto sopra esposto, in ipotesi di giudizio, la responsabilità dell'Ente

si presume qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova spetta al PM o alla Parte Civile nel caso di reati commessi da sottoposti.

Il Decreto prevede, peraltro, che il Modello di Organizzazione e gestione da adottare quale condizione esimente risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento. Tali requisiti si traducono di fatto nella costruzione di un Modello atto a:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati della fattispecie prevista dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Infine, occorre considerare che la responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, decreto 231), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.4 – Il concorso nel reato ai fini della valutazione della responsabilità dell'Ente

È importante sottolineare che la responsabilità dell'Ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'Ente medesimo. Tale ipotesi è chiaramente rappresentata nel Codice penale e, in particolare, negli artt. 110 e 113 c.p. Risulta, invece, non altrettanto immediata la sua rilevanza ai fini del decreto 231.

A tal riguardo si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: *“È ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purché, in entrambe le ipotesi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. È pertanto necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente”* (Cass., IV Sez. pen., sent. n. 34285 del 2011).

Il concorso nel reato può rilevare ai fini della responsabilità dell'Ente anche nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'*extraneus* nel reato “proprio”. In particolare, la responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'*extraneus* può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale, concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile.

2 - Adozione del Modello Organizzativo

2.1 - Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Pasetti Franco S.r.l., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela dell'immagine e della posizione propria e dei propri dipendenti e terzi correlati, ha ritenuto di procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione (di seguito denominato "Modello") come previsto dal Decreto Legislativo 231/2001. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

2.2 - Fasi costruzione del Modello

Il processo di definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo si è articolato principalmente in due fasi:

a) identificazione delle attività sensibili e definizione del livello di rischio.

Tale fase presuppone un'analisi del contesto aziendale, per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231. Per "rischio" si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, da solo o in correlazione con altre variabili, possa incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (in particolare all'art. 6, comma 1, lett. a).

b) progettazione del sistema di controllo

Tale fase si concretizza nella preventiva valutazione del sistema di controllo interno cui segue la fase di adeguamento ed integrazione, attraverso l'adozione di appositi protocolli, atti a garantire un'efficace azione preventiva (cd. "protocolli" per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'Ente). Lo scopo è, dunque, quello di ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo

concettuale, ridurre il rischio comporterà di dover intervenire - congiuntamente o disgiuntamente - su due fattori determinanti: i) la probabilità di accadimento dell'evento e ii) l'impatto dell'evento stesso.

2.3 - Concetto di rischio accettabile

Un concetto critico da tener presente nella costruzione di qualunque Modello organizzativo, gestionale e di controllo è quello di "rischio accettabile".

Pertanto, anche ai fini dell'applicazione delle norme del D.Lgs. 231/01, assume importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione del reato.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui D.Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità deve essere tale da consentire la costruzione di un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, violando quindi intenzionalmente il Modello Organizzativo adottato.

Questa soluzione è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del modello organizzativo quale esimente espressa dal decreto 231 ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 6, comma 1, lett. c, "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione").

In sintesi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo preventivo efficace dovrà essere in grado di:

- a) escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- b) evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive aziendali.

2.4 - Funzioni del Modello

Lo scopo del Modello organizzativo adottato è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo

volto a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001; pertanto, ai fini di una corretta costruzione dello stesso, appare fondamentale la preventiva individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente strutturazione procedurale.

Quale corollario di tale assunto vengono attribuite ai Modelli le seguenti funzioni primarie:

- a) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- b) ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata in quanto contraria, oltre che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui la Società intende uniformarsi nell'espletamento della propria missione;
- c) dotare la Società in oggetto di strumenti di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", ai fini di un'adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi.

L'architettura di un simile Modello deve, pertanto, prevedere:

- 1) le regole di comportamento cui uniformarsi;
- 2) l'individuazione (c.d. mappatura) delle "aree di attività a rischio", intendendo con tale termine le attività nel cui ambito si ritiene insistano maggiori possibilità di commissione dei reati.

Costituiscono esempi di "attività sensibili":

- gestione di rapporti con soggetti pubblici anche in occasione di verifiche, ispezioni o accertamenti;
- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili per la formazione del bilancio di esercizio e di approvazione degli stessi;
- gestione delle attività di selezione e assunzione del personale dipendente o assimilato;
- valutazione dei rischi, predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti e redazione del DVR;
- individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o a eliminare i rischi;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
- acquisti di beni e servizi legati alle attività produttive e qualificazione, valutazione

- periodica dei fornitori e gestione dei rapporti con gli stessi;
- acquisti di beni e servizi non legati alle attività produttive (software, cancelleria etc.) e qualificazione, valutazione periodica dei fornitori e gestione dei rapporti con gli stessi;
 - acquisti di servizi e consulenze afferenti ai vari processi aziendali e qualificazione, valutazione periodica dei fornitori e gestione dei rapporti con gli stessi;
 - gestione delle attività connesse alla elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA e del relativo calcolo imposte;
 - attività di verifica e monitoraggio dei versamenti relativi all'IVA e alle imposte dirette e all'utilizzo in compensazione di crediti fiscali;
 - gestione dei rapporti con la P.A. connessi ad accordi transattivi, accertamenti con adesione, conciliazioni, interPELLI etc.
 - attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi generati nell'ambito dell'attività produttiva, gestione e monitoraggio della rete di scarichi e delle immissioni in atmosfera generate dagli stabilimenti produttivi e logistici;
 - gestione dei rifiuti in qualità di produttore e di recuperatore, non direttamente connessi allo svolgimento della propria attività produttiva (apparati elettronici, toner, batterie, corpi illuminanti etc.);
 - gestione amministrativa e documentale del sistema di tracciabilità dei rifiuti (es. tenuta registri rifiuti, compilazione del MUD annuale, pagamento dell'imposta sui rifiuti);
 - gestione dei rapporti con la P.A. per gli adempimenti in materia ambientale e il rilascio delle dovute autorizzazioni ed il rinnovo delle stesse;
 - gestione dei rapporti con Enti Pubblici (es. ARPA) in occasione di ispezioni in materia ambientale.

2.5 - Struttura del Modello adottato

Il Modello di Organizzazione e Gestione ex. D.Lgs. 231/2001 è strutturato in due parti:

1) Parte Generale: in tale sezione si fornisce ai destinatari del Modello un quadro sintetico sulla realtà della Società e sulla sua attività, sulla normativa di riferimento, sulla funzione del Modello adottato e sui suoi principi ispiratori. Si indica, altresì, la presenza dell'Organismo di Vigilanza e vengono stabilite sia le modalità di diffusione

del Modello, all'interno della Società e all'esterno, oltre alle modalità di formazione obbligatoria del personale.

2) Parte Speciale: si compone di tante sezioni quanti sono i processi sensibili aziendali. All'interno di ogni sezione si indicano le attività sensibili associate ad ogni processo, ciascuna delle quali sarà abbinata alla categoria di reato applicabile, con menzione della funzione coinvolta; seguirà, come da documentazione allegata, l'analisi dei rischi e la valutazione del sistema di controlli preventivi ed il suo adeguamento, attraverso la predisposizione di un sistema di procedure adeguate al fine di ridurre i rischi ad un "livello accettabile".

Al Modello saranno, quindi, allegati:

1. Codice Etico
2. Analisi dei rischi
3. Procedure e sistema disciplinare
4. Deleghe
5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

2.6 - Adozione del Modello

L'adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri:

a) Predisposizione ed aggiornamento del Modello

Tali funzioni sono svolte dapprima con l'ausilio di consulenti esterni e poi con la successiva attività sistematica dell'Organismo di Vigilanza.

b) Approvazione del Modello

Il presente Modello viene approvato dall'Organo amministrativo della società Pasetti Franco S.r.l. in data 03.05.23 ed aggiornato, sulla base dell'evoluzione della legislazione e delle esigenze emerse nel primo periodo di gestione del Modello stesso. Pasetti Franco S.r.l. recepisce il Modello mediante deliberazione dell'Organo amministrativo, in relazione alle attività a rischio ad essa riconducibili.

Contestualmente all'adozione del Modello, Pasetti Franco S.r.l. ha provveduto alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza.

Viene, altresì, rimessa all'Organo amministrativo l'approvazione di modifiche ed integrazioni sostanziali del Modello.

c) Applicazione e verifica dell'applicazione del Modello

Pasetti Franco S.r.l. assume la responsabilità in tema di applicazione del Modello Organizzativo adottato; al fine di ottimizzarne l'applicazione; è data facoltà all'Organo amministrativo di apportare le opportune integrazioni riferite allo specifico contesto aziendale.

Resta compito primario dell'Organismo di Vigilanza esercitare i controlli in merito all'applicazione del Modello Organizzativo adottato.

d) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello

È attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di promuovere e coordinare l'applicazione del Modello nell'ambito del contesto societario, per assicurarne l'omogeneità e la corretta attuazione dei principi base, attraverso una capillare predisposizione di flussi informativi con la Società e periodici controlli e verifiche sul campo, debitamente documentate.

3 – Organismo di Vigilanza

3.1 – Identificazione

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto che regola le condizioni di esonero dell'Ente dalla responsabilità, è istituito presso Pasetti Franco S.r.l. l'Organismo di Vigilanza, al quale, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza dell'applicazione e di aggiornamento del Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo sarà coadiuvato dalle singole Funzioni aziendali e potrà essere supportato da uno staff dedicato (selezionato, anche a tempo parziale, per compiti specifici), scelto di norma nell'ambito dell'Internal Auditing se costituito o delegato a consulenti esterni.

Principale referente dell'Organismo di Vigilanza sarà l'Organo amministrativo.

Secondo le disposizioni del Decreto e Linee Guida di Confindustria, l'operato dell'Organismo di Vigilanza sarà improntato sull'autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione. In particolare, all'Organismo di Vigilanza sarà garantita la posizione gerarchica più elevata possibile; allo stesso, inoltre, non saranno attribuiti compiti operativi che possano comprometterne l'obiettività di giudizio; l'Organismo dovrà, altresì, possedere competenze tecnico-professionali adeguate e dovrà svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello. L'Organismo di Vigilanza della Pasetti Franco S.r.l. ha struttura monocratica, con nomina e facoltà di revoca immediata attribuita all'Organo amministrativo; nominato tra soggetti esterni alla società, non risulta sottoposto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

3.2 - Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza sono affidate le seguenti mansioni:

- vigilanza sull'effettività del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- esame dell'adeguatezza del modello, ossia della sua reale - non già meramente

formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;

- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti.

Aspetto, quest'ultimo, che passa attraverso:

- suggerimenti e proposte di adeguamento del modello agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e della portata degli interventi: le proposte riguardanti aspetti formali o di minore rilievo saranno rivolte alla funzione del Personale e Organizzazione, mentre negli altri casi di maggiore rilevanza verranno sottoposte all'Organo amministrativo;
- follow-up: verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Tali mansioni si traducono in una serie di compiti specifici di seguito brevemente elencati: fissare i criteri dell'informativa a proprio favore ai fini dell'individuazione e del costante monitoraggio delle c.d. "aree di attività sensibili"; verificare la predisposizione, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta; condurre ricognizioni sull'attività aziendale attivando, di concerto col management operativo responsabile di funzione, le procedure di controllo; effettuare verifiche periodiche relativamente ad operazioni o atti specifici conclusi nell'ambito delle "aree di attività a rischio"; promuovere la diffusione e la comprensione del Modello, mediante istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti; determinare, raccogliere, elaborare e conservare informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello; definire con i Responsabili delle funzioni aziendali gli strumenti per l'attuazione del Modello (es. clausole standard per fornitori, criteri per la formazione del personale) e verificarne di continuo l'adeguatezza;

condurre le indagini interne in ordine alle violazioni del Modello; inoltrare richiesta di irrogazione di sanzioni o promuovere attività formativa in caso si riscontrino violazioni.

Come già richiamato, al fine di assicurare lo svolgimento degli adempimenti di cui sopra, l'Organismo ha il potere di accedere liberamente a tutta la documentazione aziendale e acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili; potrà

richiedere la collaborazione di strutture interne o ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità in caso di necessità, al fine di assicurare l'esatto adempimento delle attività di verifica e controllo, ovvero di aggiornamento del modello; potrà, inoltre, disporre che i soggetti destinatari della richiesta forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e le notizie ad essi richieste per individuare gli aspetti connessi alle varie attività aziendali in funzione del Modello e per la verifica della effettiva attuazione dello stesso.

3.3 – Autonomia e indipendenza

Affinché il Modello organizzativo spieghi efficacia esimente, l'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto 231 richiede che “il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento” sia stato affidato a “un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”. La posizione dell'O.d.V., nell'ambito dell'Ente, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente stesso e, in particolare, dell'organo dirigente che, nel sistema disegnato dal decreto 231, rimane uno dei soggetti controllati dall'Organismo di vigilanza. Autonomia che sarebbe svuotata di significato qualora i membri dell'Organismo di Vigilanza risultassero condizionati a livello economico e personale o versassero in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dovendo, pertanto, rimanere, a tutti gli effetti, indipendenti. In particolare, le attività poste in essere dall'O.d.V. non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente vigilerà sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo.

Pasetti Franco S.r.l., in ordine alla nomina del componente, assicurerà che lo stesso possieda i requisiti soggettivi di professionalità, onorabilità, assenza di conflitti di interessi e relazioni di parentela con il vertice.

3.4 - Obblighi in materia di reporting

L'Organismo di Vigilanza della Pasetti Franco S.r.l. assolve agli obblighi di reporting nei confronti dell'Amministrazione su base periodica.

Resta salva la facoltà di operare, in circostanze particolari, con tempistiche differenti,

oltre alla facoltà dell'Organo amministrativo di convocare autonomamente l'Organismo.

Al termine di ogni anno, l'Organismo di Vigilanza della Pasetti Franco S.r.l. presenterà all'Organo amministrativo un resoconto in merito all'applicazione del Modello presso la società. Lo stesso sarà tenuto a riferire in merito all'attuazione del Modello e a verificarsi di eventuali criticità.

3.5 - Cessazione dall'incarico

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente all'Organo amministrativo.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo per giusta causa o giustificato motivo, per tale dovendosi intendere: l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi; l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza; un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza; una sentenza irrevocabile di condanna della società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto; una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto; una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Organo amministrativo, nelle more della irrevocabilità della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del membro dell'Organismo di Vigilanza. Il componente e/o, in ogni caso, ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico.

4 - Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

4.1 - Sistema delle deleghe

All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti al sistema di deleghe in vigore presso la Società, affinché lo stesso possa avere sempre adeguata e puntuale contezza delle funzioni aziendali e del sistema gerarchico di responsabilità interne aziendali.

Ogni delega sarà, pertanto, conservata pure negli archivi dell'Organismo, che provvederà alla propria conservazione.

4.2 - Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 6 co. II lettera d) D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato periodicamente in merito a fatti aziendali rilevanti rispetto ai processi sensibili, ovvero situazioni che potrebbero far insorgere una responsabilità della Società ai sensi del Decreto, nel rispetto della procedura allegata in Parte Speciale del presente Modello.

Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni: devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ed a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate; l'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza secondo i canali prescritti nell'apposita procedura; l'Organismo di Vigilanza, valutate le segnalazioni ricevute e sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti del caso; le segnalazioni dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. Spetta all'Organismo di Vigilanza il compito di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Le informazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo e non impongono una verifica sistematica di

tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione. Ad integrazione del suddetto sistema di reporting devono intendersi, quali elementi qualificanti del sistema di controllo, le comunicazioni periodiche predisposte dalle funzioni aziendali competenti, in merito all'assenza di criticità emerse nelle proprie attività.

4.3 - Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza note informative concernenti: notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, a carico della Pasetti Franco S.r.l.; richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto; rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni aziendali, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto; notizie relative all'effettiva applicazione del Modello organizzativo con evidenza dei provvedimenti disciplinari avviati, delle sanzioni comminate, delle eventuali archiviazioni; report riepilogativi delle attività sensibili svolte; modifiche relative alla struttura organizzativa, ai protocolli/procedure sensibili e all'assetto societario; copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. copia del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) nonché in relazione a incidenti, infortuni, visite ispettive e/o ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del Modello.

5 - Modalità di gestione delle risorse finanziarie

5.1 – Controllo delle movimentazioni

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile. Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza. Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di vigilanza. Nello specifico, le procedure gestionali afferenti alla movimentazione, in entrata ed uscita, di risorse finanziarie dovranno essere integrate ed aggiornate dal sistema di controllo di gestione interno alla Società e dalla stessa attuato, in ordine alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I controlli saranno finalizzati, ad esempio, alla rilevazione di pagamenti o incassi di corrispettivi non coerenti con l'operazione cui si correlano, al fine di appurare l'eventuale presenza implicita di poste extracontabili.

Tali accorgimenti saranno inseriti nel corpo delle procedure cui la Società intende uniformarsi, con particolare riferimento a quelle afferenti ai cicli di acquisti/pagamenti e vendite/incassi.

È opportuno segnalare come la Società, al fine di aver immediatamente sotto stretto controllo ogni operazione finanziaria dalla stessa attuata e, più in generale, la propria situazione economico/patrimoniale, ha adottato un sistema di controllo gestionale in grado di monitorare ogni singola funzione aziendale in rapporto agli specifici settori, evidenziandone i margini positivi e negativi. Con l'adozione di tale strumento di government, monitoraggio e valutazione, pertanto, per quel che concerne la finalità perseguita attraverso l'adozione del Modello, Pasetti Franco S.r.l. ha attuato un sistema di controllo diretto, immediato ed efficace, gestito da un consulente esterno di comprovata professionalità, in grado di rilevare eventuali situazioni non congrue da sottoporre all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza per gli opportuni accertamenti.

6 - Selezione, formazione, informazione per i collaboratori e partner

6.1 - Selezione del personale

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l'Organo amministrativo, valuta le modalità con cui istituire, in fase di selezione, un sistema di valutazione del personale che tenga conto della previsione normativa ex D.Lgs. 231/01.

La presente procedura trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore della Società, intervengono nei processi aziendali relativi alla selezione, assunzione e gestione delle Risorse Umane. I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati poc'anzi menzionati, partecipano alla gestione delle risorse umane principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali:

- selezione e assunzione del personale (ricerca e valutazione dei candidati - comprese categorie protette - con particolare, ma non esclusivo riferimento, a raccolta e registrazione delle domande di assunzione e dei CV, piano degli organici e richieste di assunzione, individuazione e selezione)
- predisposizione e sottoscrizione dei contratti con il personale - consegna del materiale aziendale ai neoassunti e gestione dell'inserimento in azienda
- gestione payroll (predisposizione dei bonifici, pagamenti stipendi e contributi, contabilizzazione ecc.) - formazione e Sviluppo (valutazione del potenziale e percorsi di carriera, gestione della formazione aziendale) - monitoraggio degli incombenti relativi all'assunzione di un lavoratore straniero.

6.2 – Informazione e formazione del personale

Obiettivo principale della Pasetti Franco S.r.l. è garantire la corretta conoscenza da parte del personale del contenuto del Decreto e degli obblighi dal medesimo derivanti. La formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa ed all'attuazione del Modello, è operata dall'Organo amministrativo e dalle principali funzioni aziendali, di concerto con l'Organismo di Vigilanza.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. La formazione e l'informazione del personale risulterà così articolata:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza: istituzione di un vademecum iniziale di formazione, di aggiornamenti periodici, oltre all'inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione, inerente all'adozione del presente Modello e del Codice Etico, nonché un invito a prendere visione dei relativi contenuti e a uniformarsi ai principi in esso descritti;
- altro personale: istituzione di un vademecum iniziale di formazione, previsione di note informative interne, inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione, inerente all'adozione del presente Modello e del Codice Etico, nonché un invito a prendere visione dei relativi contenuti e a uniformarsi ai principi in esso descritti.

La formazione aziendale, nei confronti dei soggetti interessati, prevede pure la programmazione di corsi di aggiornamento e formazione periodica a seconda della necessità, col fine di assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello. L'impresa organizzerà la formazione e l'addestramento secondo le esigenze rilevate periodicamente, tenendo in considerazione le peculiarità delle diverse aree di rischio e delle professionalità del personale che vi opera.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale, con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, sul sito aziendale è istituita una specifica sezione dedicata all'argomento, compreso il Codice Etico.

6.3 - Selezione di collaboratori esterni e partner

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, seguita da approvazione dell'Organo amministrativo, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di

rappresentanti, consulenti e partner coi quali la società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (joint-venture, consorzio, etc.), rapporto di collaborazione o rapporti per operazioni in "aree di attività a rischio".

A tali soggetti dovranno essere fornite informazioni in merito al Modello adottato nonché, ai fini dell'adeguamento dei contratti in essere, i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

La Società invita tali soggetti a prendere visione dei contenuti del Codice Etico e della Parte Generale del Modello, pubblicati sul sito internet www.francopasetti.it

Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare circa l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Pasetti Franco S.r.l.; Modello e Codice Etico di cui gli stessi soggetti dichiarano di aver preso visione e di avere conoscenza in merito alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti in esso contenuti, obbligandosi a non commettere e a far sì che i propri apicali o sottoposti si astengano dal porre in essere condotte non rispettose di tali principi.

7 Sistema disciplinare

7.1 - Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta esposte nello stesso (Art. 6 co. II lett. e, D.Lgs. 231/2001).

Il provvedimento disciplinare interno prescinde dall'esito di un'eventuale azione penale, non essendovi coincidenza tra comportamenti di inosservanza del Modello e comportamenti che integrano ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nelle Procedure lede, di per sé, il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

A titolo meramente esemplificativo, costituisce violazione del presente Modello e delle relative Procedure la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto; costituisce violazione, inoltre, l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative Procedure che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto. Resta inteso che la decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso.

7.2 - Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti contrari alle regole comportamentali contenute nel presente Modello risultano qualificabili quali illeciti disciplinari.

Ai dipendenti della Pasetti Franco S.r.l. risultano, pertanto, applicabili i Provvedimenti

disciplinari previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori del settore di riferimento.

Alla notizia di una violazione del Modello e/o delle Procedure aziendali, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento e contestazione delle mancanze secondo le norme del CCNL vigente.

Le sanzioni disciplinari previste sono:

- a) Richiamo verbale
- b) Ammonizione scritta
- c) Multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare
- d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni

Tali provvedimenti si correlano a mancanze lievi e recidiva delle infrazioni: sono applicabili al lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

- b) Licenziamento senza preavviso

Tale provvedimento è applicabile al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01: in tali ipotesi è dato, infatti, ravvisare atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei confronti del dipendente. Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno determinate in relazione ai seguenti principi:

1. intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
2. comportamento complessivo del lavoratore e sussistenza di precedenti;
3. posizione funzionale e mansioni del lavoratore.

Nei confronti degli apicali, inoltre, per le ipotesi di infrazioni gravi, accanto alla sospensione dal servizio, potrà esser applicata la decadenza/revoca dalla carica sociale eventualmente ricoperta.

Secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (Sent. n. 220 del 1995), l'esercizio del potere disciplinare dovrà sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione - commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio - assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato (formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dare la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del comportamento adottato).

8 –Altre misure di tutela

8.1 – Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

I principi del sistema disciplinare, enunciati in relazione al lavoro subordinato, saranno applicati anche nei confronti di collaboratori esterni e partner, a salvaguardia della funzione essenzialmente preventiva del sistema stesso.

Ogni violazione al Modello posta in essere da parte di Collaboratori esterni o Partner, pertanto, sarà sanzionata - secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, lettere di incarico o accordi di partnership - con la risoluzione del rapporto contrattuale, fatte inoltre salve eventuali richieste di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a carico della società.

La Società invita tali soggetti a prendere visione dei contenuti del Codice Etico e della Parte Generale del Modello, pubblicati sul sito internet www.francopasetti.it

Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare circa l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Pasetti Franco S.r.l.; Modello e Codice Etico di cui gli stessi soggetti dichiarano di aver preso visione e di avere conoscenza in merito alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti in esso contenuti, obbligandosi a non commettere e a far sì che i propri apicali o sottoposti si astengano dal porre in essere condotte non rispettose di tali principi. A tale scopo, in ogni testo contrattuale, saranno pedissequamente riportate le sanzioni previste in caso di violazione: risoluzione del rapporto contrattuale ed eventuale risarcimento del danno.

9 – Verifiche periodiche

9.1 – Monitoraggio pianificato

Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda sono sottoposte a monitoraggio pianificato. L'impostazione del piano di monitoraggio si sviluppa attraverso:

- programmazione temporale delle verifiche (frequenza);
- attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
- descrizione delle metodologie da seguire;
- modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

Il monitoraggio sistematico delle citate misure si articolerà attraverso la predisposizione

delle seguenti due distinte tipologie di verifiche:

- a) verifica degli atti - annualmente si procederà a una verifica dei principali atti e contratti sottoscritti dalla Società nelle "aree di attività a rischio".
- b) verifica delle procedure - periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza. Verranno, inoltre, rivisitate le segnalazioni ricevute in corso d'anno, le azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, gli eventi, atti e contratti riferibili ad attività a rischio.

A conclusione di tale verifica, verrà redatto un rapporto da sottoporre all'Organo amministrativo (in concomitanza con il resoconto annuale) che evidenzii possibili manchevolezze e suggerisca eventuali azioni correttive. Il sistema di controllo, in effetti, prevede espressamente un sistema di reporting attraverso la predisposizione di verbali, adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione. Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza, di concerto con l'Organo amministrativo, sentiti i responsabili di funzione, adeguare il Modello in rapporto alle risultanze delle verifiche periodiche effettuate.

10 - Whistleblowing

Pasetti Franco S.r.l., in linea col disposto di cui alla legge n. 179 del 2017 (recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") ed in rapporto alle previsioni dalla stessa norma introdotte nell'articolo 6 D. Lgs. 231/2001, allo scopo di incentivare la collaborazione dei lavoratori ai fini dell'emersione delle violazioni del Modello organizzativo o degli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa svolta, ha inteso disciplinare le modalità per effettuare eventuali segnalazioni e le modalità di gestione delle stesse.

Nello specifico, ai sensi del comma 2 *bis* dell'articolo 6, il Modello organizzativo prevede le seguenti misure:

- 1) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- 2) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il modello organizzativo, pertanto, prevede appositi canali per consentire a soggetti apicali e sottoposti di segnalare eventuali illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, nonché violazioni del modello stesso. L'ambito delle violazioni che possono essere segnalate è strettamente connesso alla finalità di tutelare l'integrità dell'Ente.

Per non disperdere l'efficacia della misura e agevolare, invece, l'emersione di condotte presumibilmente illecite, si prevede che tali denunce siano circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Sarà, in ogni caso, garantita la riservatezza dell'identità del denunciante, nonché il proprio diritto all'anonimato.

Il Modello organizzativo della Pasetti Franco S.r.l. contempla, in effetti, canali di segnalazione in forma anonima; in questo caso, comunque, al fine di evitare il rischio di alimentare denunce infondate e mere doglianze che si discostano dall'obiettivo di

tutelare l'integrità dell'Ente, si è previsto che ogni segnalazione sia documentata adeguatamente ovvero resa con dovizia di particolari e "in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati".

Il Modello Organizzativo della Pasetti Franco S.r.l. stabilisce il divieto di atti discriminatori nei confronti dei whistleblowers.

La relativa procedura prevede apposite misure sanzionatorie da applicare ai casi sia di violazione degli obblighi di riservatezza e del divieto degli atti ritorsivi o discriminatori appena richiamati, sia pure di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

Destinatario delle segnalazioni sarà l'Organismo di Vigilanza, da intendersi come destinatario autonomo e indipendente delle segnalazioni medesime, in funzione ai compiti a esso spettanti, nonché agli obblighi di informazione nei suoi confronti previsti dal Decreto 231.